

COMUNE di BASELGA di PINE'

Provincia di TRENTO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Titolo I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Il presente Regolamento è obbligatorio a norma di legge, in tutto il territorio del Comune.

Art. 2.

Il servizio di polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti Municipali ed Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 221 del c. p. p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3.

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Urbana, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferiti.

Art. 4.

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento se derivanti dall'applicazione del regolamento abrogato.

Art. 5.

Un esemplare del presente Regolamento starà sempre depositato nella Segreteria del Comune a comodo di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari, affinché chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

Art. 6.

Le licenze, i permessi e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a termini del presente Regolamento, quando non sia altrimenti disposto, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

.....

.....

.....

Art. 7.

Per quanto riguarda il commercio dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:

- 1) legge 16 dicembre 1926, n. 2174;
- 2) legge 5 febbraio 1934, n. 327 sulla vendita al pubblico in forma ambulante;
- 3) legge 25 luglio 1956, n. 860 che esonera gli artigiani dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio, qualora esitino i loro prodotti nel luogo di produzione;
- 4) legge 25 marzo 1959, n. 125 sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti ittici e D.M. 10 aprile 1970, con il quale è stato approvato il regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti orto frutticoli.
- 5) legge 9 febbraio 1963, n. 59 integrata dalle leggi 14 giugno 1964, n. 477 e 26 luglio 1955, n. 976 sulla vendita dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

6) C.R. 7.2-52 n. 2

Art. 8.

Gli esercenti i mestieri ambulanti, elencati nell'art. 121 del T.U. Leggi P.S. 18-6-1931, n. 773, sono tenuti a presentare il certificato di iscrizione all'autorità di P.S. dei Comuni che percorrono.

Tali esercenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni regolamentari vigenti nel Comune ed all'osservanza di tutte le norme particolari che l'autorità comunale dovesse imporre nell'interesse pubblico.

TITOLO II

COMMESTIBILI E BEVANDE

Art. 9.

I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere i generi di prima necessità al prezzo della tariffa o del calmiere in tutta quella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno della famiglia del richiedente.

Art. 10.

Per la lavorazione e il commercio dei cereali e degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari dovranno osservarsi le norme di cui alla L. 4 luglio 1967, n. 580.

Art. 11.

Gli esercenti dei negozi e degli esercizi di vendita del Comune devono osservare l'orario e calendario di apertura e di chiusura determinati con l'apposito Decreto ~~Prerogative~~ ^{Prerogative}, con le prescrizioni di leggi e regolamenti in materia, eccezione fatta per l'orario degli esercizi pubblici, la cui disciplina è regolata dal Testo Unico delle Leggi di P.S. 18-6-1931, n. 773.

Art. 12.

Le disposizioni di orario si riferiscono a tutte indistintamente le attività commerciali, siano esse esercitate da privati, da società, da Cooperative di Consumo, da Produttori, o da Enti, e ciò indipendentemente dal fatto che siano adibiti alla vendita solo datori di lavoro o anche prestatori d'opera.

Art. 13.

Nei negozi nei quali siano esercitati vari generi di commercio, sottoposti a regime differente rispetto alla chiusura, sia per l'orario che per il calendario, dovrà essere fatta osservare la disciplina riferentesi all'attività prevalente.

Durante il periodo in cui l'orario o il calendario consentissero l'apertura dell'esercizio quando le corrispondenti aziende esercitanti la vendita delle merci considerate attività secondarie dovessero restare chiuse, sarà vietata la vendita di queste ultime merci.

Uguale criterio di sospensione di vendita dovrà essere osservato e fatto osservare alle rivendite di generi di monopolio tanto per quello che si riferisce all'orario al calendario normale, quanto per quello che si riferisce al pomeriggio della domenica.

Art. 14.

All'osservanza dell'orario e del calendario stabiliti per le aziende commerciali fisse sono pure tenuti i venditori ambulanti salvo per fiere tradizionali, per le quali potranno essere concesse particolari deroghe di volta in volta, con motivata deliberazione dell'autorità competente.

Ai soli posteggianti fissi in area pubblica sarà consentito di non sospendere la loro attività durante la chiusura del mezzogiorno.

Art. 15.

Gli orari suddetti non vincolano in nessun modo la prestazione di lavoro dei dipendenti, che viene invece regolata dai rispettivi contratti di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 16.

E' consentito al commerciante, scaduto l'orario di chiusura di servire la clientela che fosse già in negozio.

Art. 17.

Per eventuali necessità dovute a esigenze create da particolari ricorrenze, potranno essere determinate speciali deroghe all'orario in vigore, a seguito, però, di autorizzazione ~~prefettizia~~ G.R.

Art. 18.

In caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dal R.D.L. 22 febbraio 1934, n. 370 sul riposo domenicale.

Art. 19.

Negli spacci di commestibili deve conservarsi la massima nettezza dei locali, banchi, cesti, e di tutti gli utensili relativi all'esercizio.

Art. 20.

Le bilancie, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi sempre puliti e in luogo accessibile ai compratori.

Art. 20

La vendita del pesce fresco è permessa a chiunque ne sia autorizzato, ma non può farsi che, nelle distinte località della piazza, determinate dall'Ufficio municipale.

Il pesce deve tenersi in recipienti puliti, ovvero sopra banchi o tavoli di marmo o coperti di lamiera zincata, dove sia facile il lavaggio e lo scolo dell'acqua.

Nello smercio del pesce e degli altri commestibili impregnati di acqua, come merluzzi e simili, devono usarsi bilancie con la coppa formata a grata o traforata.

Il pesce deve conservarsi nelle ghiacciaie e il suo trasporto deve farsi in casse o carriole chiuse o coperte.

Il pesce che nel giorno di mercato rimane invenduto e viene riportato in vendita nel successivo giorno deve tenersi distinto mediante una tavoletta di legno posta sul banco e portante la parola « rimasto ».

Art. 21

Il merluzzo, il baccalà e simili che soglionsi vendere ammoliti devono porre dai pizzicagnoli in acque pure e non possono essere tenuti in vendita se non dopo che siano stati ben lavati.

Anche in questo caso gli esercenti devono cambiare giornalmente od anche più volte al giorno l'acqua in cui il pesce trovasi immerso, versandola nei canali o vasche destinate a ricevere l'acqua immonda ed evitando soprattutto di spargerla sul terreno.

Art. 22

La produzione ed il commercio delle acque gassate, sono disciplinate dal D. P. R. 19 maggio 1958 n. 719, quelle della birra dalla legge 16 agosto 1962, n. 1354.

Le bottiglie della birra non possono essere usate in commercio per la vendita di prodotti diversi da quello per il quale sono state fabbricate. (Art. 12 citata legge).

Art. 23

L'Ufficiale sanitario, i vigili urbani od altri incaricati comunali potranno ispezionare tanto di giorno che di notte i luoghi di confezionamento e di vendita del pane, nonché i magazzini ed i negozi di vendita di generi alimentari osservato il disposto dell'art. 224 del c. p. p.

Titolo III.

SALUBRITA' PUBBLICA

Art. 26

Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi approvato con il Decreto Ministeriale 12 luglio 1912 e voci aggiunte con i D.M. rispettivamente 15 ottobre 1924 e 26 febbraio 1927.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (vedasi allegato A); la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato (vedasi allegato B).

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa quante volte l'industriale che la esercita provi che per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione e subordinarla a determinate cautele.

Art. 27

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dall'art. 55 del T. U. della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 153 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 28

Nessuno può impiantare od esercitare alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nell'articolo 27 senza uno speciale permesso dell'Autorità municipale, osservati gli art. 63, 64 e 65 della Legge di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la prevista spiegazione di quanto si vuol eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, e delle cautele che s'intendono praticare a guarentigia del vicinato e degli operai.

Art. 30

Il Sindaco su tale istanza procede — a spese del richiedente — a tutte quelle ispezioni tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incomodo o pericolo al vicinato, sentiti anche, ove occorra, l'Ufficiale sanitario e la Commissione Comunale di Edilizia, ed esige dal richiedente le spiegazioni che si reputassero opportune.

Art. 31

Qualora trattisi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria (allegato A), il Sindaco pubblica inoltre, con apposito avviso, la fatta domanda per le eventuali opposizioni degli interessati in un termine non minore di quindici giorni.

Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni per avventura presentate, la Giunta Municipale delibera sulla chiesta autorizzazione e provoca, ove sia necessario, la decisione della superiore Autorità Amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione, affinché, se si credono gravati, possano reclamare al Prefetto che provvede sentito il Consiglio Provinciale di Sanità e, se occorre, l'Ufficio del Genio Civile in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 64 del citato T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 32

Per gli stabilimenti compresi nella seconda categoria (allegato B), la Giunta Municipale, compiute le opportune verificazioni, delibera senz'altro sulla chiesta licenza.

In ogni caso il Sindaco, prima di rilasciare la licenza, può chiedere una visita sopralluogo con perizia di uno o tre tecnici, come la può chiedere chiunque intenda reclamare contro l'autorizzazione da concedersi.

Art. 33

Le pratiche occorrenti per ottenere la licenza di aprire alcuni dei predetti stabilimenti o depositi di 1^a e 2^a categoria sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente traslocarli, o che vi si volessero introdurre modificazioni che ne mutino la natura.

Art. 34

Nella licenza per la istituzione dello stabilimento o deposito vengono indicate le condizioni e le cautele alle quali l'Autorità Comunale intende vincolare il permesso.

Questa può sempre e in ogni tempo ordinare visite e ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni e per stabilirne altre, ove se ne presenti il bisogno.

Art. 34

Le licenze sono trasmissibili da uno ad altro concessionario, purchè non vi si oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denuncia documentata al Comune.

Art. 35

Per gli stabilimenti o depositi già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento il Sindaco, eseguite le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza o dell'igiene, ed anche procedere, ove occorra, alla loro soppressione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 36

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni fa parte integrante del presente Regolamento e verrà con esso pubblicata a norma di legge.

Art. 37

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18-6-1931, n. 773 e dal relativo regolamento 6-5-1940, n. 635, nonchè dai decreti del Ministro dell'Interno 31-7-1934 e 12-5-1937 è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione della autorità comunale.

Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas, di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28-6-1955, n. 620.

Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27-12-1941, n. 1570, e della legge 26 luglio 1965, n. 966 concernente le « norme per l'organizzazione dei servizi antincendi » e dei D.P.R. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e della successiva legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 38

I veicoli caricati di concime, o di altre materie luride devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedirne la caduta sulla pubblica via, e il carico dovrà essere coperto di stame od altro materiale adatto per diminuire le molestie esalazioni, ~~osservate - s'intende - le prescrizioni del Rego-~~

Per le ore del trasporto dovranno essere osservate le norme stabilite dall'Amministrazione Comunale.



Titolo IV.

NETTEZZA CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 41

E' proibito spargere per qualsiasi motivo sulle strade, dell'abitato, stame, paglia od altre materie.

Art. 42

E' vietato gettare sulla pubblica via o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella pulitura dei veicoli o per altra causa.

Chiunque abbia sporcato in qualsiasi modo il suolo pubblico è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia.

Art. 43

La terra, le pietre e i frantumi di materiali di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorchè in quelli designati dall'Autorità Municipale.

Art. 44

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finchè vengano levati dagli spazzini.

Art. 45

E' vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico.

E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere o altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato.

Art. 46

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti o scritti, salvo quanto dispongono in materia le leggi vigenti.

Art. 48⁷

E' proibito, sotto comminatoria della pena prevista dall'articolo 726 del Codice Penale di soddisfare i bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici dell'abitato, fuori dei luoghi a ciò destinati.

Art. 49⁸

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

Art. 50⁹

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudicie possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

Art. 51⁰

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, dovranno sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

Art. 52¹

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici.

Art. 53²

Il Monumento ai Caduti e il ~~Viale della Rimembranza~~ ^{Monumento} sono considerati pubblici Monumenti a sensi della legge 21 marzo 1926, n. 559.

Art. 54³

E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta.

Art. 54

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art. 56

La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, nè dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scampo di esecuzione d'ufficio.

La disposizione contenuta nel precedente comma è applicabile solamente ai fabbricati prospicienti le vie o piazze site nei centri abitati (1).

(1) Con sentenza 16 settembre 1964 il Pretore di Merano ha dichiarato illegittima una norma simile contenuta nel regolamento di polizia urbana di Merano. Nel suo provvedimento il Pretore sostiene che la norma pone a carico del cittadino una prestazione personale e che ciò sarebbe in contrasto con l'art. 23 della Costituzione. Si osserva tuttavia che la norma del genere di quella contenuta nel presente schema è contenuta in molti regolamenti di polizia urbana e può essere giustificata dal n. 4 dell'art. 109 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 57⁶

In occasione di mercati, fiere e sagre, come negli abituali posteggi sul suolo pubblico, osservate le disposizioni generali di polizia, nessuno può prendere posto se non col preventivo permesso dell'Autorità Municipale, nei luoghi della medesima destinati e contro pagamento anticipato della tassa di posteggio.

Art. 58⁷

Nelle disposizioni dei banchi, delle merci e del bestiame, dovrà sempre lasciarsi libero transito ai passanti ~~ed ai veicoli~~ e libero accesso alle case, alle botteghe ed ai magazzini.

Art. 59⁸

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento in materia di polizia stradale si fa riferimento alle norme del codice stradale vigente ed alle leggi speciali in materia di strade vicinali.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Titolo V

SICUREZZA, TRANQUILLITA' E MORALITA' PUBBLICHE

Art. ~~59~~ 60

I proprietari, inquilini od amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di cannelli alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo pei passanti.

Art. ~~60~~ 61

E' obbligo dei proprietari di riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi, ecc., in modo da allontanare ogni pericolo pei passanti, salve le speciali prescrizioni del Regolamento comunale di edilizia.

Art. ~~61~~ 62

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, tosto che per vetustà od altro siansi bucati od altrimenti guasti in modo da lasciar cadere l'acqua con danno od incomodo dei passanti.

Art. ~~62~~ 63

Per le case affatto sprovviste di cortile e di adiacenza rustica, nelle quali non sia possibile collocare il pozzetto del lavandino, il Comune potrà concedere in via precaria e con l'esecuzione di apposito atto, che il pozzetto medesimo venga collocato nel sottosuolo stradale, purchè sia munito di chiusino a perfetta tenuta e in pietra naturale o artificiale. osservata la tariffa per le concessioni precarie.

Art. ~~63~~ 64

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari e illuminati durante la notte con sufficienti fanali.

Art. ~~64~~ 65

E' proibito recar danno in qualsiasi modo agli impianti della pubblica illuminazione e alle pubbliche fontane.

Art. 65

E' vietato abbandonare senza custodia in qualunque tempo e in luogo pubblico cavalli od altri animali da tiro o da soma, o di affidarne la guida o la custodia a persone non idonee. Equivale ad abbandono il legare l'animale ad un'inferriata od altro sulla pubblica via, senza alcuna persona idonea che lo custodisca.

E' vietato lasciar vagare anitre, polli e altri animali da cortile nei giardini, vie, piazze ed in genere in luoghi pubblici.

Art. 66

E' fatto obbligo ai detentori o conduttori di tori, aventi due o più denti di adulto, quando sono presentati alla visita delle Commissioni di approvazione per la monta, di dotare i medesimi animali di anello nasale di contenzione, in modo da non recare altrui nocumento o danno.

Art. 67

~~Nelle vie e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani debbono essere muniti di collare con piastrina numerata e di idonea museruola.~~

Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani senza museruola ed i cani randagi, saranno adottate le misure prescritte dagli artt. 83, 84 e 85 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.

E' vietato in modo speciale di lasciar vagare per la strada cagne in istato di calore. E' impedito, infine, di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessero per essere accalappiati.

Per quanto non è previsto nel presente articolo, si richiamano le norme per la detenzione di cani e la profilassi della rabbia canina di cui al regolamento di polizia veterinaria sopra richiamato.

➤ I cani da guardia dovranno essere custoditi, in modo che non possano recar danno.

Negli immobili ove ci sono cani da guardia dovrà essere apposto apposito cartello indicando il pericolo per i passanti di avvicinarsi ed entrare negli immobili stessi.

Art. 68

E' consentito in genere prendere bagni in acque e corsi d'acqua pubblici, purchè si indossi un costume e si proceda a spogliarsi e rivestirsi in luogo privato.

Per motivi di sicurezza pubblica il Sindaco, sentito l'Ufficio tecnico comunale o l'Ufficiale Sanitario, potrà vietare con ordinanza di bagnarsi in determinati corsi di acqua o in parte di essi.

Art. 69

Sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passeggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, i giuochi della palla, del pallone, del calcio e simili, delle bocce, della trottola e gli altri giuochi pericolosi od incomodi ai passanti; come pure quei sollazzi o schiamazzi che possano turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini.

Sono proibite del pari le grida, il lancio di materie esplosive e atti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

Art. 70

E' vietato nei luoghi pubblici di gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di pattinare sul ghiaccio e sui marciapiedi.

E' proibito del pari il giuoco dei carrettini a pattino sui marciapiedi e sulle trottatoie.

Art. 71

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi sempre in modo a escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone od alle cose.

I fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro devono essere custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passanti od ai vicini.

Art. 72

Tutti i generi che possono facilmente lordare, come carbone, farina, lardo, ecc. devono tenersi nell'interno delle botteghe, o entro i limiti assegnati se si tratta di vendita sulla piazza.

A tutti i barili, cesti, fornelli od altro che si tengono sul limitare delle botteghe di pizzicagnolo, fornaio ecc. dev'essere posto intorno un riparo decente.

Saranno infine osservate, tutte le norme emanate dal Ministero della Sanità ai sensi della legge 29 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche. I contravventori saranno puniti a termine dell'art. 3 della legge suddetta.

Art. 73

E' vietato, nell'interno dell'abitato, turbare in alcun modo la quiete pubblica con suoni, rumori od altro.





L'uso delle campane delle Chiese deve essere limitato alle necessità delle funzioni religiose e potrà essere oggetto di speciale convenzione fra le Autorità Comunali ed Ecclesiastiche. Dovranno, in ogni caso, osservarsi le norme di cui al RDL 3/2/36, n° 418 circa l'uso di apparecchi di radio diffusione all'aperto e nei locali di pubblici esercizi.

Art. ~~74~~ ⁷⁴

Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche salvo i casi di pericolo immediato o quando vengono trasportati feriti o ammalati.

Art. ~~75~~ ⁷⁵

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozette, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In particolare quello dei motocicli, motocarri, e simili deve essere munito di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale.

E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

Art. ~~76~~ ⁷⁶

E' altresì vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini, ed alla pubblica quiete con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori.

ART. 76 bis

Le attività ricreative e/o sportive, i giochi in generale, all'aperto, sia in luoghi pubblici o privati, i cui campi o sedi sono a distanza minore di ml. 50 (cinquanta) da abitazioni, possono iniziare l'attività non prima delle ore 08.00, debbono sospendere l'attività dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e debbono cessare ogni attività entro le ore 22.00.

Dietro richiesta scritta, il Sindaco può concedere deroga dai predetti limiti orari sia per manifestazioni di pubblica rilevanza sia per attività manifestamente non fonte di disturbo sonoro.

In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni sarà applicata la sanzione amministrativa da L. 100.000. a L. 200.000.



Titolo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

Art. ~~46~~ 47

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno — e precisamente in primavera ed autunno — i camini, a scanso di esecuzione di ufficio;
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;
- d) nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove son riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti.
Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra il tetto;
- e) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- f) l'ammasso del fieno, della paglia e di altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

Art. ~~48~~ 48

In caso d'incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibile alle loro forze e condizioni;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, nè quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione;
- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Art. 80

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P. S., osservare le prescrizioni dell'art. 57 della legge di P. S., tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 81

Per prevenire il pericolo di esplosioni od incendi provocati da miscele i gas di petrolio liquefatti, che possono formarsi nell'interno delle abitazioni o di locali di pubblico esercizio, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

a) installazione della bombola o delle bombole di g.p.l. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, installazione che potrà avvenire su balconi, in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aeree direttamente verso l'esterno;

b) protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del g.p.l. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

c) per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma dovranno applicarsi adatti dispositivi in commercio.

Art. 82

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C al presente regolamento dovrà farsi esibire dall'interessato il « **certificato di prevenzione incendi** » rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 82

Quando fra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio, dovrà essere effettuata una visita di controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Dell'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto Comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

Art. 83

1. - Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Esso viene espletato:

a) per mezzo di visite del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse;

b) per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dei sottufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento della efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

Art. 84

2. - Gli stabilimenti, depositi e simili di cui la lettera c) dell'art. 2 della Legge 13 maggio 1961, n. 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 85

3. - I depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono determinati come dall'elenco (Allegato C) che forma parte integrante del decreto interministeriale n. 1973 del 27-9-1965.

Per i depositi misti di olii minerali e carburanti e di altre sostanze specificatamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in metri cubi verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.

Art. 87.

4. - Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, ove non vi siano centrali termiche od autorimesse, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima del rilascio del permesso di abitabilità o di servizio.

Art. 88.

5. - Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, ~~e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni~~ dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito (certificato di prevenzione incendi) dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite con la periodicità stabilita dal Decreto Interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973 riportato nell'allegato C) del presente Regolamento, nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito sostanze esplosive od infiammabili di categ. II, e III, delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compressi o liquefatti; saranno biennali in tutti gli altri depositi e stabilimenti, tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennali.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dev'essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.

I compensi dovuti al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per le visite di prevenzione incendi di cui alle precedenti disposizioni, dovranno essere versati dagli interessati prima del rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità dettate dal Comando stesso.

Art. 89.

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato c) al presente Regolamento, il « **certificato di prevenzione incendi** » rilasciato dal Comando

Titolo VII.

INDUSTRIE PERICOLOSE E MESTIERI RUMOROSI

Art. 91

Giusta l'art. 64 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. Legge 18 giugno 1931, n. 773, le manifatture, le fabbriche ed i depositi di materie insalubri o pericolose non possono essere impiantati ed esercitati nei centri abitati.

Però anche nelle altre località agli impianti suddetti si fa luogo sempre dietro domanda al Sindaco il quale determina le condizioni speciali da imporsi agli interessati.

Alla domanda circostanziata sulla specie della costruzione, vanno allegati i disegni delle manifatture, fabbriche o depositi.

I contravventori sono punibili a norma dell'art. 659 del c.p. ultimo capoverso.

Art. 92

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, o incomodi, giusta l'art. 66 del Testo Unico delle leggi di P.S. succitato, deve essere sospeso nel territorio del Comune durante le ore notturne e precisamente: dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo.

Si considerano industrie rumorose e moleste le seguenti:

Uso di motori a scoppio, trapani, seghe, radio, martelli, magli e quant'altro è rumoroso, molesto e nocivo alla salute.

I contravventori sono punibili a norma dell'art. 659 del C.P. ultimo capoverso.

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di emanare ordinanze a sensi del citato art. 66 del T.U. Leggi di P.S. (1).

(1) I singoli Comuni in rapporto alle situazioni locali potranno stabilire nei loro regolamenti le ore e le località, nelle quali è ammesso l'esercizio delle professioni e mestieri rumorosi. In genere si potrà tollerare un rumore non superiore ai 45 decibel nelle ore di giorno a 35 decibel di notte.

Art. 91

Tutte le violazioni al presente regolamento salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106 e ss. della vigente legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 con gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603 e secondo le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317, e cioè con la sanzione amministrativa da L. 800 a L. 200.000.

Art. 92

Le violazioni alle norme del presente regolamento possono essere definite:

a) con oblazione in via breve e cioè con il versamento di una somma nelle mani dell'agente scopritore nella misura che sarà fissata in via generale con deliberazione della Giunta municipale per ogni tipo di violazione ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 modificato con la legge 3 maggio 1967, n. 317;

b) con oblazione in via amministrativa previa domanda non condizionata al sindaco entro 10 giorni dalla contestazione dell'accertamento o dalla notifica del verbale della violazione ai sensi dell'art. 108 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 modificato dalla L. 3 maggio 1967, n. 317.

Nei casi in cui la violazione abbia prodotto danni ai terzi non può aver luogo l'oblazione in via breve.

Il Sindaco può ammettere l'oblazione in via amministrativa qualora chi ha recato danno abbia provveduto a soddisfare le giuste richieste della parte lesa. In caso diverso il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino con ordinanza ai sensi dell'art. 153 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148 secondo dispone l'art. 108 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383;


c) Con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 109 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 modificato dall'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 93

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto al Comune, salvo le contravvenzioni rilevate nelle strade statali.

~~Un terzo del provento delle ammende pagate, è dovuto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati.~~

~~La liquidazione verrà disposta con deliberazione della Giunta Municipale.~~




IL SINDACO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. ...", written over a horizontal line.

Il presene Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale
come risulta dal Verbale in data 15 GIU 1973 19.....

N. R. V.



IL SINDACO


A handwritten signature in black ink.

Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink.

Pubblicato all'Albo pretorio addì 22 GIU 1973 19.....

giorno (1), (2) opposizioni.



Il Segretario Comunale

A handwritten signature in black ink.

N. Div.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 19..... - N. Div.
addì 19.....

Il Prefetto

Pubblicato all'Albo comunale per periodo di 15 giorni dal
19..... al 19.....

Il Segretario Comunale

A norma della circolare 13 agosto 1956, n. 16.000.1 del Ministero dell'Interno quattro copie del regolamento devono essere inviate al Ministro, il quale potrà provvedere eventualmente ad annullarlo in tutto o in parte ai sensi dell'art. 102 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 59

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione-seduta pubblica

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA.

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO
UFFICIO PROTOCOLLO ENTI LOCALI

12 APR. 1984

PROT. N° 6071/3/R
RACCOMANDO RICEVUTO

L'anno millenovecentottanta quattro
addì trenta del mese di marzo
alle ore 20,20 nella sala delle riunioni,
a seguito di regolari avvisi, recapitati
a termini di legge, si è convocato
il Consiglio Comunale.

	P	A	
		G	I
Ioriatti ing. Luciano	x		
Berna. di Antonio		x	
Dallapiccola dr. Paolo	x		
Zanei in Dalcolmo Annamaria	x		
Giovannini rag. Carlo	x		
Moser Costante	x		
Sighel Mario	x		
Ceschi Agostino	x		
Defant Giov. Battista	x		
Moser Vittorio	x		
Pizzini rag. Fabio	x		
Anesi rag. Sergio	x		
Bortolott. Ivo	x		
Bernardi Maria Luisa	x		
Ceschi prof. Gianpaolo	x		
Franceschi Claudio	x		
Ioriatti p.a. Ilario	x		
Giovannini p.i. Gilberto	x		
Follador geom. Francesco	x		
Sighel p.i. Giorgio	x		

Assiste il Segretario Comunale Signor
Larentis dott. Giorgio

Il Presidente, Sign. Ioriatti ing. Luciano
nella sua qualità di Sindaco
constatato il numero legale degli inter-
venuti, dichiara aperta la seduta.

RAGIONERIA COMUNALE

Visto e prenotato l'impegno al
cap.

del Bilancio

Baselga Piné, li

IL RAGIONIERE

CERTIFICATO
DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario
del Comune di Baselga Piné su at-
testazione del messo

CERTIFICA

che il presente verbale è

~~stato pubblicato~~
in pubblicazione

all'Albo Comunale, nei modi di
legge.

dal 02.04 al 09.04
1984

opposizioni.

IL SEGRETARIO

Inviato alla Giunta Provinciale

02.04.1984

1791

Prot. n.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il relatore Ioriatti ing. Luciano illustra la proposta, di iniziativa giuntale, per l'integrazione del vigente Regolamento di Polizia urbana con una specifica norma disciplinante le attività ricreative e sportive all'aperto, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica;

Riconosciuta, concordemente, la necessità e l'urgenza, in vista della apertura della stagione estiva, di disciplinare le dette attività;

Dopo adeguato esame e discussione nei termini originali del verbale della seduta;

Con voti favorevoli 16 e 3 astenuti, espressi per alzata di mano ed accertati dagli scrutatori designati

d e l i b e r a

1= di integrare il vigente Regolamento di Polizia urbana con il seguente articolo:

omissis

ART. 76 bis

Le attività ricreative e/o sportive, i giochi in generale, all'aperto, sia in luoghi pubblici o privati, i cui campi o sedi sono a distanza minore di ml. 50 (cinquanta) da abitazioni, possono iniziare l'attività non prima delle ore 08,00, debbono sospendere l'attività dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e debbono cessare ogni attività entro le ore 22,00.

Dietro richiesta scritta, il Sindaco può concedere deroga dai predetti limiti orari sia per manifestazioni di pubblica rilevanza sia per attività manifestamente non fonte di disturbo sonoro.

In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni sarà applicata la sanzione amministrativa da L. 100.000.- a L. 200.000.-

Adunanza chiusa ad ore 0,55 del 31.03.1984.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
IL SINDACO**

F.to Ioriatti ing. Luciano

**IL CONSIGLIERE DESIGNATO
L'ASSESSORE**

F.to Bernardi Maria Luisa

IL SEGRETARIO COMUNALE


F.to Larentis dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Baselga Piné, li 02.04.1984

IL SINDACO

Ioriatti ing. Luciano



IL SEGRETARIO COMUNALE


Larentis dott. Giorgio

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

**AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
DEL COMUNE DI BASELGA DI PINÉ
DAL 02.04.84 AL 09.04.1984
SENZA OSSERVAZIONI,**

Deliberazione inviata al controllo, e protocollata in

data 1/2 APR 1984 sub nr. 607/3 R
art. 1 della legge 44/ter-45 della
L.R. n. 10 del 29.01.1963 nr. 29 e successive modifiche ed
integrazioni.
Reso esecutivo il 3 MAG. 1984
Il Segretario comunale
dott. Giorgio Larentis



Il Sindaco

ing. IORIATTI LUCIANO

**AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO
DEL COMUNE DI BASELGA DI PINÉ
DAL 15.6.84 AL 30.6.84
SENZA OSSERVAZIONI.**

